CODICE PENALE e di PROCEDURA PENALE

e Leggi complementari

a cura di Sara Piancastelli

Neldiritto Editore

GIUGNO 2025
III edizione

©Neldiritto Editore

CAPO II
Delle circostanze del reato

59. **Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.** — Le circostanze che attenuano [62, 62-bis] o escludono [50-54, 85, 308, 309, 376, 384, 418 comma 3, 463, 649] la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti [114, 118, 119] (1).

Le circostanze che aggravano [61, 111, 112, 113, comma 2] la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa [118] (1).

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui [60].

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena [50-54], queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [43].

(1) *Co. così sostituito dall'art. 1 l. 7 febbraio 1990, n. 19, all'originario co. 1 che recitava: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti».*

60. **Errore sulla persona dell'offeso.** — Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato [80, 82], non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole [59].

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti [60].

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età [61, n. 11 ter, 572 bis, comma 2, 539, 600 sexies, commi 1 e 2, 605, commi 3 e 4, 609 ter, commi 1 e 2, 612 bis, comma 3, c.p.] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa [61, n. 5, 82, 579, 609-septies].

61. **Circostanze aggravanti comuni.** — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [15, 68], le circostanze seguenti [578, comma 3, 579, comma 2]:

1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576, comma 1, n. 2, 577, comma 1, n. 4];

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro [12 c.p.p.], ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576, comma 1, n. 1];

3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576, comma 1, n. 2, 577, comma 1, n. 4];

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (1)

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cat-

CODICE PENALE

©NeldirittoEditore

tura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576, comma 1, n. 3, 585, comma 1; 296 c.p.p.];

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; 1135-1149 c. nav.], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [24, comma 2, 481, comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646, comma 3, 649];

11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale [(2)];

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione [(3)];

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere [(4)(5)(6)];

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza [(7)];

11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative [(8)];

11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni [(9)];

11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività [(10)];

11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni[(11)].

11-*decies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri[(12)].

©Nel Diritto Editore

(1) *Numero così modificato, dall'art. 1, co. 7, della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il* ***testo precedente*** *recitava: «5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».*

(2) ***La Corte cost., con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale numero, che è stato inserito dall'art. 1 del d. l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Ai sensi dell'art. 1 della l. 15 luglio 2009, n. 94, tale disposizione si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi.***

(3) *Numero inserito dall'art. 3, co. 20, della l. 15 luglio 2009, n. 94.*

(4) *Numero inserito dall'art. 3 l. 26 novembre 2010, n. 199.*

(5) *V.: • art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 • art. 71, co. 4, l. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia • art. 1, d. l. 15 dicembre 1979, n. 625. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla l. 6 febbraio 1980, n. 15. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*

(6) *V. art. 27, co. 2, l. 25 gennaio 1962, n. 20. Norme sui procedimenti e giudizi di accusa: «La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 2), del Codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria».*

(7) *Le parole «e contro la libertà personale, » sono state sostituite alle parole «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572, » dall'art. 9, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Precedentemente il presente numero è stato inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.*

(8) *Numero aggiunto dall'art. 14, comma 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3.*

(9) *Numero aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019.*

(10) *Numero aggiunto dall'art. 5, l. 14 agosto 2020, n. 113, con entrata in vigore il 24 settembre 2020.*

(11) *Numero aggiunto dall'art. 4, comma 1,* ***L. 4 marzo 2024, n. 25****, a decorrere dal 30 marzo* ***2024****.*

(12) *Numero aggiunto dall'art. 11, co. 1, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, come convertito in legge.*

61 *bis*. Circostanza aggravante del reato transnazionale. (1) — 1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.

(1) *Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. L'art. 7, co. 1, lett. p), d.lgs. cit. dispone contestualmente l'abrogazione dell'art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146. Secondo l'art. 8, co. 1, del d.lgs. cit. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.*

62. Circostanze attenuanti comuni. (1) — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [599[2]];

3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105], o delin-

©Non Ufficiale